# Allegato "A" al rep.67006/14816

# STATUTO della FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

#### "COSTRUIAMO FUTURO ONLUS"

## Art. 1 Costituzione e sede

E' costituita la fondazione di partecipazione "COSTRUIAMO FUTURO Onlus".

La fondazione fa uso nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilita' Sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

La Fondazione "Costruiamo futuro Onlus" ha sede a Ferrara, Viale IV Novembre, 9 presso Agire Sociale - CSV.

Ogni modifica di sede nell'ambito territoriale del Comune di Ferrara non costituisce modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicare tempestivamente agli organi competenti l'eventuale cambio d'indirizzo.

# Art. 2 Caratteristiche

1. La Fondazione risponde ai principi ed allo

- schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.
- 2. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
- 3. Le finalità della Fondazione si esplicano principalmente nell'ambito del territorio comunale ed in quello corrispondente al distretto sociosanitario Centro Nord della Provincia di Ferrara e comunque non oltre la Regione Emilia Romagna.

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore della tutela dei

diritti delle persone con disabilità e dell'assistenza sociale e socio sanitaria rivolta alle persone con disabilità.

### Art. 3 Scopi

Nell'ambito delle finalità di cui al punto precedente, la Fondazione propone, promuove, elabora e realizza progetti di residenzialità che garantiscano alle persone con disabilità per tutto l'arco della loro vita, la qualità della loro esistenza, creando condizioni ambientali in cui la persona disabile possa trovare benessere psicofisico nel pieno rispetto delle sue capacità, esigenze, aspirazioni ed aspettative. Tali progetti andranno dunque a completare ed affiancare le risorse esistenti sul territorio, nell'ottica di un dialogo e di una collaborazione costruttiva.

La Fondazione intende perseguire le finalità di assistenza, educazione, istruzione ricreazione e riabilitazione delle persone disabili in un contesto di miglioramento della loro qualità di vita, promovendo anche interventi personalizzati.

La Fondazione intende inoltre raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, che operino nei settori d'interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità

La Fondazione, in particolare, si propone di :

- promuovere la cultura della donazione delle risorse immobiliari, economico-finanziarie famigliari e non, per favorire la permanenza della persona con disabilità nella propria casa o in case appositamente individuate la cui fruibilità sia adeguata e funzionale alle diverse disabilità;
- essere parte attiva nelle finalità di assistenza, educazione, istruzione e ricreazione delle persone disabili: gestire direttamente od indirettamente, immobili per piccoli gruppi, o anche strutture, ospitanti stabilmente tali persone, nonché poter svolgere, avvalendosi di personale qualificato, attività socio-sanitarie, didattiche, formative, occupazionali, culturali,

espositive, sportive e sociali in genere, in un contesto di miglioramento della qualità della vita e di promozione dell'inserimento nel tessuto sociale e lavorativo delle persone disabili.

- promuovere strumenti giuridici e metodi di approccio al mondo della disabilità tali da assicurare percorsi individualizzati di protezione sociale ed economica a favore di singole persone
- sviluppare le attività che sostengono e promuovono le autonomie possibili

## Art. 4 Attività

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà, tra l'altro:

- a) realizzare soluzioni abitative e progetti innovativi rivolti alle persone disabili che valorizzino l'idea di domiciliarità e per quanto possibile la vita indipendente, anche attraverso l'acquisizione e la gestione diretta o indiretta, di beni mobili e immobili;
- b) stipulare ogni opportuno atto o contratto,

anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- c) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
- d) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
- e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione (per genitori, famigliari, ragazzi disabili, dipendenti addetti alle mansioni di gestione della vita quotidiana in appartamento, tutori ed amministratori di sostegno che operino all'interno dell'ente), manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla

- pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico;
- f) fornire tutte le consulenze atte all'attuazione piena dei diritti delle persone disabili e al supporto delle loro famiglie;
- g) accettare donazioni, liberalità e lasciti testamentari;
- h) svolgere ogni altra attività consentita dalla normativa sulle ONLUS idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
- i) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, prive di scopo di lucro, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti.

La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate alla lettera (a)

dell'art.10 D.Lgs 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

## Art. 4 bis....Vigilanza

L'Autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile.

## Art. 5....Patrimonio

- Il patrimonio della Fondazione è composto:
- 1. dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti iniziali in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dai Fondatori Promotori, in sede di atto costitutivo, e successivamente dai Fondatori Promotori, dai Fondatori, e dai Partecipanti;
- 2. dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- 3. dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

- 4. dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Indirizzo, potrà essere destinata a incrementare il patrimonio;
- 5. da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici

## Art. 6....Fondo di gestione

- Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
  - 1. dalle rendite e dai proventi derivanti dal
     patrimonio e dalle attività svolte dalla
     Fondazione medesima;
  - 2. da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione (cioè a incremento del patrimonio);
  - 3. da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici;
  - 4. dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dai Fondatori e dai Partecipanti;
  - 5. dai contributi corrisposti da

amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali della Fondazione;

6. dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali, anche mediante offerte di beni di modico valore in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. La Fondazione, inoltre, assume l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse

## Art. 7 Esercizio Finanziario e Bilancio

L'esercizio sociale della Fondazione coincide con l'anno solare. Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio consuntivo e preventivo, previa illustrazione del medesimo all'assemblea.

Entro il mese di novembre l'Assemblea viene informata sul bilancio di programmazione e di previsione dell'esercizio successivo.

Il bilancio economico di previsione e il bilancio d'esercizio devono essere trasmessi a tutti i membri della Fondazione accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Revisore dei conti.

# Art. 8 Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in :

- Fondatori Promotori
- Fondatori
- Partecipanti.

# Art. 9 Fondatori Promotori

Sono Fondatori Promotori le persone fisiche o giuridiche ed enti di diritto pubblico o privato, che partecipano alla costituzione della Fondazione e sottoscrivono l'atto costitutivo, purché non abbiano chiaro ed evidente conflitto di interessi rispetto agli obiettivi, agli scopi o alle attività della Fondazione.

#### Art. 10 Fondatori

Possono divenire Fondatori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo di dotazione ed al Fondo di gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio d'Indirizzo, purché non abbiano chiaro ed evidente conflitto di interessi rispetto agli obiettivi, agli scopi o alle attività della Fondazione.

- I Fondatori sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio di Indirizzo adottato con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.
- I Fondatori Promotori e i Fondatori godono del diritto di prelazione su tutti i servizi a favore dei soggetti svantaggiati prestati dalla Fondazione.
- I Fondatori Promotori o Fondatori persone fisiche e i Fondatori Promotori o Fondatori persone giuridiche, godono in egual misura del diritto di prelazione sopra sancito su tutti i servizi a favore dei soggetti svantaggiati (ad esempio: se

un fondatore persona fisica ha diritto ad un posto nella struttura residenziale, anche il fondatore persona giuridica ha diritto ad un solo posto).

I Fondatori Promotori o Fondatori persone fisiche e i Fondatori Promotori o Fondatori persone giuridiche, hanno pari diritto di voto.

## Art. 11 Partecipanti

Sono Partecipanti della fondazione le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, dichiarano di volere ad essa aderire e contribuire alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, beni o servizi, per un periodo minimo di un anno, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Indirizzo, purché non abbiano chiaro ed evidente conflitto di interessi rispetto agli obiettivi, agli scopi o alle attività della Fondazione.

Il Consiglio d'Indirizzo potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e

raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione

Per acquisire la qualifica di Partecipante della Fondazione è necessario:

- presentare domanda al Consiglio di Indirizzo della stessa che si pronuncia espressamente entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta;
- assicurare il versamento del contributo nell'importo e con le modalità stabilite dal Consiglio di Indirizzo.

### Art. 12 Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- <u>Il Consiglio di Indirizzo</u>.
- <u>Il Presidente</u>
- <u>L'Assemblea della Fondazione</u>.
- <u>Il Revisore dei conti</u>

## Art. 13 Assemblea della fondazione

L'Assemblea della Fondazione è composta da tutti

i membri previsti dallo Statuto e può formulare proposte su attività, programmi, variazioni e obiettivi da attuare.

Essa in particolare provvede a:

- a) esprimere un parere sulle linee programmatiche
  e gli indirizzi della fondazione sulla base
  delle indicazioni del Consiglio di Indirizzo;
- b) eleggere, tra i suoi membri, i componenti del Consiglio di Indirizzo secondo le modalità di cui al successivo art.14;
- c) nominare il Revisore dei conti;
- d) esprimere il proprio parere sulle modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Indirizzo;
- e) esprimere il proprio parere sulla proposta di estinzione o trasformazione della Fondazione e di devoluzione dei beni residui, sulla base di quanto indicato dall'Autorità di Vigilanza o governativa, qualora se ne verificassero i presupposti o le cause ai sensi dell'art. 27 e 28 del codice civile.

Ciascun membro della fondazione ha diritto a un voto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione ovvero da almeno la metà dei Fondatori e Partecipanti.

L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte all'anno, per l'illustrazione dei bilanci consuntivo e preventivo.

La convocazione, in forma scritta o in formato elettronico, deve essere inviata almeno otto giorni prima di quello previsto per la riunione e deve essere affissa presso la sede legale.

L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei membri aventi diritto e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri presenti.

In seconda convocazione, da svolgersi dopo almeno 24 ore dalla prima, l'Assemblea è valida indipendentemente dal numero dei presenti.

## Art. 14 Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo determina gli obiettivi da raggiungere, i programmi da attuare ed ha altresì il compito di verificare i risultati complessivi della gestione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Indirizzo, composto da cinque a nove consiglieri rappresentativi di tutte le componenti della Fondazione, purché sempre in numero dispari.

I consiglieri sono indicati dalle persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, che fanno parte della Fondazione, e vengono eletti dall'Assemblea tra i candidati designati dalle diverse tipologie di membri (Fondatori promotori, Fondatori e Partecipanti), scelti fra i soci, e per gli enti, fra i soci degli enti stessi o persone delegate;

Il Consiglio di Indirizzo è composto da:

- quattro membri eletti tra coloro che sono indicati dalle persone fisiche;
- tre membri eletti tra coloro che sono indicati dalle Associazioni (persone giuridiche private enti non commerciali);
- un membro eletto tra coloro che sono indicati dalle persone giuridiche private enti commerciali;

- un membro è designato dal Comune.
- I membri del Consiglio di Indirizzo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- L'incarico è ricoperto a titolo gratuito, con il solo diritto al rimborso delle spese documentate.
- Il membro del Consiglio d'Indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.
- Il Consiglio di Indirizzo nomina al suo interno il Presidente della Fondazione, il vicePresidente e il segretario-tesoriere.
- In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, il nuovo consigliere verrà nominato dall'Assemblea tra i soggetti designati in precedenza a partire dal primo dei non eletti della tipologia dei membri di appartenenza. Quando viene meno per dimissione od altra causa la maggioranza dei membri del Consiglio di Indirizzo, l'intero Consiglio s'intenderà decaduto.
- Il Consiglio di Indirizzo è titolare di tutti i

poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione e in particolare:

- nomina il Presidente tra i suoi membri;
- predispone e approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- delibera l'accettazione di donazioni e lasciti;
- delibera i regolamenti;
- nomina eventualmente il Direttore della Fondazione;
- nomina eventualmente il Comitato Scientifico;
- delibera l'acquisto di beni mobili e immobili;
- delibera la stipula di eventuali accordi, convenzioni e protocolli d'intesa;
- delibera l'assunzione di personale dipendente, consulenti o collaboratori;
- assicura il collegamento con il mondo scientifico e l'aggiornamento della fondazione dal punto di vista culturale;
- predispone una relazione annuale sull'attività della fondazione da presentare all'Assemblea.
- delibera le linee programmatiche e gli indirizzi della fondazione, sentito il parere

#### dell'Assemblea

- attribuisce la qualità di Fondatori e di Partecipanti a terzi, successivamente all'atto costitutivo;
- definisce la somma necessaria per l'ammissione dei Fondatori e dei Partecipanti;
- delibera l'esclusione dei Fondatori o dei Partecipanti nei casi previsti;
- delibera le modifiche allo statuto, sentito il parere dell'Assemblea;
- delibera, sentito il parere dell'Assemblea, l'estinzione o trasformazione della Fondazione e la devoluzione dei beni residui, sulla base di quanto indicato dall'Autorità di Vigilanza o governativa, qualora se ne verificassero i presupposti o le cause ai sensi dell'art. 27 e 28 del codice civile.
- Il Consiglio di Indirizzo può delegare con propria delibera o un apposito regolamento compiti e funzioni ad un esecutivo formato da Presidente, Vice-presidente e Segretario Tesoriere.

#### Art. 15 Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Indirizzo e dell'Assemblea.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice-presidente.

# Art. 16 Il Revisore dei conti

La vigilanza contabile ed amministrativa sull'andamento della Fondazione è esercitata da un Revisore dei conti iscritto all'albo dei revisori contabili, non necessariamente scelto tra i membri della Fondazione.

Il Revisore dei conti può partecipare senza diritto di voto all'Assemblea e agli incontri del Consiglio d'indirizzo.

Redige una relazione annuale da presentare al Consiglio di Indirizzo e all'Assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità.

Può fare osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione.

#### Art. 17 Esclusione e Recesso

- Il Consiglio di Indirizzo può deliberare l'esclusione dei suoi membri aderenti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento scorretto nei confronti della fondazione;
- chiaro ed evidente conflitto di interessi rispetto agli obiettivi, agli scopi o alle attività della Fondazione, successivo all'adesione.
- I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, inviando comunicazione scritta a mezzo raccomandata, fermo restando il dovere di

adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori possono recedere dalla Fondazione solo in caso di gravi motivi che rendono impossibile la prosecuzione della partecipazione.

I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

In caso di esclusione o recesso il partecipante non ha diritto alla restituzione di quanto versato a favore della fondazione.

## Art. 18 Scioglimento

La Fondazione si estingue nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio sarà devoluto ad altre ONLUS che perseguono analoghe finalità o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 L. 662/96, salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge.